



COMUNE DI SORRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALLA VITA AMMINISTRATIVA**

**CON LE RETTIFICHE APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N° 146 DEL 12/12/2016**

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e contenuti
- Art. 2 - Istituti di consultazione popolare e registro delle associazioni
- Art. 2 bis - Principi generali e finalità
- Art. 2 ter - Composizione e durata
- Art. 2 quater - Organi della Consulta
- Art. 2 quinquies - Compiti del Coordinatore, del Vice Coordinatore e del Segretario
- Art. 2 sexies – Funzionamento
- Art. 2 septies - Effetti delle attività delle consulte
- Art. 2 octies - Esclusione di compensi
- Art. 2 nonies - Supporto tecnico
- Art. 2 decies - Scioglimento e decadenza

TITOLO II - ASSEMBLEE PUBBLICHE

- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Convocazione, iniziativa e modalità
- Art. 5 - Organizzazione e partecipazione
- Art. 6 - Risultanze e conclusioni

TITOLO III - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

- Art. 7 – Finalità e metodi
- Art. 8 - Organizzazione
- Art. 9 – Esito della consultazione

TITOLO IV - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

CAPO I - ISTANZE E PETIZIONI

- Art. 10 – Contenuti
- Art. 11 - Modalità di presentazione
- Art. 12 - Risposta dell'amministrazione
- Art. 13 – Pubblicità

CAPO II - PROPOSTE

- Art. 14 - Contenuto e forma
- Art. 15 - Modalità di presentazione
- Art. 16 - Sottoscrizione
- Art. 17 - Esame da parte dell' amministrazione

TITOLO V - REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I - CONTENUTI, AMBITO E PROMOZIONE

- Art. 18 - Contenuti
- Art. 19 - Ambito della consultazione
- Art. 20 – Promozione

CAPO II - ORGANI SPECIALI

- Art. 21 - Comitato dei garanti per i referendum
- Art. 22 - Compiti e nomina del Comitato dei Garanti per i referendum

CAPO III - INIZIATIVA REFERENDARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art.23 - Modalità e procedure

CAPO IV – INIZIATIVA REFERENDARIA DEGLI ELETTORI

- Art. 24 - Presentazione del quesito
- Art. 25 - Esame di ammissibilità del quesito
- Art. 26 - Raccolta delle firme
- Art. 27 - Autenticazione delle firme
- Art. 28 - Presentazione della proposta di referendum

CAPO V - INDIZIONE DEL REFERENDUM

- Art. 29 - Adempimenti del Consiglio Comunale
- Art. 30 - Adempimenti del Sindaco
- Art. 31 - Data di effettuazione delle consultazioni
- Art. 32 - Effetti dell'indizione del referendum

CAPO VI - PROPAGANDA REFERENDARIA

Art. 33 - Propaganda da parte dei partiti politici e del comitato promotore del referendum

CAPO VII - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 34 - Diritto al voto

Art. 35 - Disciplina della votazione

Art. 36 - Composizione e compiti degli uffici di sezione

Art. 37 - Schede elettorali

Art. 38 - Organizzazione e operazioni di voto

Art. 39 - Operazioni di scrutinio

Art. 40 - Vigilanza sulle operazioni di voto e scrutinio

CAPO VIII - RISULTATI DEL REFERENDUM

Art. 41 - Validità della consultazione

Art. 42 - Proclamazione provvisoria dei risultati

Art. 43 - Proclamazione definitiva dei risultati

Art. 44 - Efficacia della manifestazione di volontà del corpo elettorale

CAPO IX - DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Art. 45 - Sospensione dell'iniziativa e della consultazione referendaria

Art. 46 - Disciplina giuridica ed economica degli uffici ricoperti e delle prestazioni del personale

Art. 47 - Leggi applicabili

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione della popolazione e per la presentazione di istanze, petizioni e proposte previste dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e di programmazione generale e delle attività amministrative del Comune.
2. Il conseguimento delle suddette finalità deve essere perseguito dall'amministrazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione e di partecipazione popolare.
3. Ai fini dell'interpretazione delle norme del presente regolamento si fa riferimento all'articolo 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale".

Art. 2 - Istituti di consultazione popolare e registro delle Associazioni

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione dei cittadini è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) assemblee pubbliche;
 - b) consultazioni mediante l'invio di questionari;
 - c) referendum consultivi.;
2. Gli istituti di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere attivati anche limitatamente nei confronti di particolari categorie o settori della popolazione o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione. Dette forme di consultazione possono essere disposte anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto quattordici anni di età.
3. Come previsto dall'articolo 35, comma 1, dello Statuto, l'Amministrazione comunale, previa adeguate e tempestive forme di pubblicità, di propria iniziativa, consulta mediante pubbliche riunioni - salve diverse procedure previste da specifiche disposizioni di Legge - i cittadini, gli Enti, le associazioni iscritte all'Albo e quelle iscritte nell'apposito registro, per informarli sull'attività del Comune e sugli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire in ordine ai più

rilevanti problemi della comunità e per recepirne le indicazioni.

4. Come previsto dall'art. 35, comma 2, apposite riunioni pubbliche possono essere convocate dal Sindaco qualora lo richiedano almeno 300 cittadini.

5. Le Associazioni che operano sul territorio comunale possono chiedere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 32, comma 4, dello Statuto, articolato nelle seguenti sezioni:

- socio-assistenziale e sanitaria;
- impegno civile;
- attività economiche;
- cultura e istruzione;
- tutela, risanamento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
- sport, turismo e tempo libero.

6. Per l'iscrizione nel registro, istituito presso l'ufficio Segreteria Generale del Comune, le Associazioni debbono avere sede legale o articolazioni locali autonome nel Comune di Sorrento ed essere caratterizzate dall'assenza del fine di lucro e dalla elettività e gratuità delle cariche associative.

7. La domanda di iscrizione nel registro, indirizzata al Sindaco, va redatta in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o della sua articolazione, con indicazione della sezione in cui il soggetto richiedente intende essere iscritto e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dello Statuto.

8. Sulla domanda decide il Sindaco con atto motivato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della istanza da comunicare all'interessato. Se entro tale termine il Sindaco non si pronuncia si ha l'iscrizione automatica dell'associazione nel registro. Il termine può essere interrotto in caso di richiesta di integrazione di documentazione.

Art. 2 bis - Principi generali e finalità

1. Le Consulte comunali costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini diventano attivi nella vita amministrativa.

2. Attraverso la loro istituzione il Comune intende valorizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni locali per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.

3. Le consulte comunali hanno come finalità quella di garantire la crescita civica della comunità locale: a tal fine, le suddette, ciascuna per le proprie competenze, adottano le seguenti linee di intervento:

- promuovono un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'amministrazione comunale o per il tramite della medesima nei confronti di altri enti o istituzioni competenti, in relazione alle problematiche di interesse di ciascuna consulta recependo e supportando le istanze che provengono dalla comunità locale;
- intensificano l'informazione ed il dialogo tra amministrazione e cittadini;
- si pronunciano sulle questioni che gli organi comunali ritengono di dover sottoporre loro;
- svolgono un'azione consultiva attraverso pareri non vincolanti, riguardanti gli argomenti di interesse di ciascuna consulta.

Art. 2 ter - Composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, o di propria iniziativa, qualora ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali, istituisce le Consulte Comunali su specifici settori o materie di interesse pubblico.
2. Ogni consulta è composta in numero dispari da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri di cui 1 Coordinatore, 1 Vice Coordinatore ed un Segretario.
3. I membri delle Consulte sono nominati dal Sindaco in base alle competenze, all'esperienza e ai titoli afferenti l'argomento di interesse della Consulta, che devono emergere dal curriculum vitae, allegato alla domanda di partecipazione.
4. Possono fare richiesta di iscrizione alle Consulte tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere comunale.
5. Gli Amministratori Comunali, i Consiglieri Comunali e i Segretari di Partiti Politici non possono far parte delle Consulte Comunali.
6. Le Associazioni operanti nel settore di competenza di ogni consulta possono presentare la candidatura di un proprio rappresentante.
7. I cittadini e le associazioni interessati alla partecipazione alle consulte, possono presentarne richiesta indirizzandola al Sindaco sulla base di un

modello predisposto dell'Amministrazione, nel quale dovrà essere esplicitamente indicata la Consulta alla quale si riferisce la richiesta.

8. La stessa domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un curriculum vitae.

9. Ogni candidato può presentare domanda per una sola consulta.

10. La durata in carica dei componenti della Consulta coincide con quella del Consiglio Comunale.

11. Nella fase precedente la composizione delle consulte, verrà data massima pubblicità per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni.

Art. 2 quater - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario. L'Assemblea è composta da tutti i componenti della Consulta.

2. Al suo interno elegge il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario tramite votazione scritta a scrutinio segreto.

3. Ogni componente vota esprimendo tre preferenze, una per il coordinatore, una per il Vice Coordinatore e una per il Segretario.

4. Vengono eletti alla carica designata, coloro che hanno acquisito la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 2 quinquies - Compiti del Coordinatore, del Vice Coordinatore e del Segretario

1. Il Coordinatore :

a) presiede l'assemblea.

b) convoca le riunioni ordinarie.

c) predispone l'ordine del giorno.

2. Per l'adempimento di tali compiti si avvale del Vice Coordinatore e del Segretario.

3. In caso di assenza del Coordinatore, tali funzioni verranno espletate dal Vice Coordinatore.

4. Il Segretario ha il compito di predisporre gli atti e la documentazione necessaria per ogni convocazione, di redigere i verbali delle sedute di lavoro, di conservare gli atti e la documentazione

inerente all'attività della consulta e di redigere relazioni periodiche sull'attività svolta.

5. Il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario possono essere revocati dal Sindaco a seguito di mozione di sfiducia debitamente motivata, presentata da un terzo dei componenti della Consulta.

Art. 2 sexies – Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Coordinatore oppure, in seduta straordinaria, ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei componenti, o qualora la consulta venga chiamata da parte di un organo comunale ad esprimersi su un argomento di principale interesse della consulta stessa.

2. In questo caso la convocazione dell'Assemblea deve essere disposta entro venti giorni dalla data della richiesta.

3. Gli avvisi di convocazione vengono diramati tramite e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

4. La seduta è considerata valida con la presenza della metà più uno dei membri nominati.

5. Alle riunioni delle Consulte, dietro richiesta del coordinatore, in qualità di esperti, ma senza diritto di voto, possono essere invitati il Sindaco, gli Assessori, i singoli gruppi od associazioni esperte in materia.

6. L'Assemblea potrà ascoltare le richieste dei cittadini, di Consulte già costituite, o di gruppi, su problemi e situazioni inerenti alla problematiche specifiche di ciascuna consulta. Le sedute delle consulte sono pubbliche, tuttavia il pubblico non può prendere né parte alla discussione, né parte alla votazione.

Art. 2 septies - Effetti delle attività delle consulte

1. Le Consulte esprimono pareri ognuna per il settore di propria competenza.

2. Presentano al Sindaco proposte, istanze e petizioni non vincolanti.

3. Dopo l'istruttoria dei preposti uffici, lo stesso sindaco trasmetterà le proposte così istruite all'organo competente che ne valuterà l'approvazione con atto da adottare entro 60 giorni.

Art. 2 octies - Esclusione di compensi

1. La partecipazione alle consulte è gratuita.

2. Non sono dovuti compensi né rimborsi per la l'assunzione di incarichi, per la presenza alle riunioni, per la collaborazione ai lavori.
3. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali che partecipano alle riunioni delle Consulte non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso.

Art. 2 nonies - Supporto tecnico

1. Il supporto tecnico alle sedute delle singole consulte viene espletato dagli Uffici Comunali tra le cui competenze rientra la materia o il settore di attività della consulta stessa.
2. Le riunioni avvengono presso la sede comunale o in locali messi a disposizione dall' Amministrazione.
3. Eventuali costi straordinari dovranno essere preventivamente autorizzati e coperti secondo le ordinarie procedure di bilancio dalla Giunta Comunale.

Art. 2 decies - Scioglimento e decadenza

1. La carica di componente dell'assemblea si perde nel caso di:
 - a) dimissioni
 - b) scioglimento della consulta
 - c) tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni della consulta
 - d) dimissioni od esclusione dall'associazione che ha presentato la candidatura
 - e) revoca del Sindaco
2. Le consulte possono essere sciolte:
 - a) quando la consulta non si sia riunita almeno due volte nel corso dell'anno solare
 - b) quando la consulta non adempia alle funzioni per le quali si è costituita.

TITOLO II - ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 3 - Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche in conformità a quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative, anche su base di quartiere e di zona, che investono i diritti e gli interessi della popolazione del Comune.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - e) tutto ciò che riguarda altri compiti e finizioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

Art. 4 - Convocazione, iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa del Sindaco.
2. Il Sindaco definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce altresì, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, assicurandone adeguata pubblicità.
4. Alle assemblee il Sindaco invita gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.
5. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate, secondo le modalità previste dall'art. 35 comma 2 dello Statuto, anche da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'articolo 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione. Entro tre giorni dal ricevimento dell'invito il Sindaco indica un membro della Giunta quale responsabile dell'iniziativa.
6. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta Comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli a ciò destinati di cui il Comune ha la disponibilità.
7. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente comma 3, provvede ad autorizzare l'uso gratuito del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

Art. 5 - Organizzazione e partecipazione

1. Le assemblee pubbliche sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario Generale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione e d'intervento, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del Presidente.

Art. 6 - Risultanze e conclusioni

1. Le conclusioni dell'assemblea indette dall'amministrazione sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti.
2. Il documento, completo dell'istruttoria dei competenti, uffici, viene sottoposto dal Sindaco nell'ordine all'esame dell'organo collegiale competente e della corrispondente Commissione Consiliare permanente, per le valutazioni conseguenti.
3. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dal presidente designato dall'assemblea, che ne cura il recapito e l'illustrazione al Sindaco.
4. Il Sindaco dispone l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto a mezzo degli uffici comunali competenti. Conclusa l'istruttoria sottopone nell'ordine l'argomento all'esame dell'organo collegiale competente e della corrispondente Commissione Consiliare permanente per le valutazioni conseguenti.

TITOLO III - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 7 – Finalità e metodi

1. L'amministrazione comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative a materie determinate e ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della

stessa sono provati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione che dispone il relativo impegno di spesa.

3. La consultazione può anche essere effettuata nei confronti:

a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;

b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 8 – Organizzazione

1. Il Sindaco nomina la commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La commissione è così composta:

a) Sindaco o Assessore da lui delegato, presidente;

b) due Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale di cui uno designato dai gruppi di minoranza;

c) Segretario Generale;

d) Funzionario responsabile del Servizio Elettorale del Comune.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

4. La commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, contenuti sostanziali del questionario e la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

5. La commissione inoltre:

a) approva il testo definitivo del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente;

b) presenza all'estrazione del campione;

c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario Generale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;

d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo

sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

6. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante le forme di pubblicità ritenute opportune.

7. L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede:

a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio Comunale si è proposto indicendo la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che, al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;

b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;

c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio;

d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;

e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;

f) all'invio dei risultati della consultazione al Sindaco, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte;

g) alla determinazione delle prestazioni eccedenti l'orario di servizio da remunerare al personale comunale che ha partecipato alle operazioni interne ed esterne relative alla consultazione.

Art.9 - Esito della Consultazione

1. Il Sindaco propone al Presidente del Consiglio Comunale, entro 30

giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio, l'iscrizione all'ordine del giorno di detto organo collegiale, dell'esito dei risultati della consultazione per la presa d'atto e l'adozione delle eventuali conseguenti determinazioni e ne dà notizia alla cittadinanza mediante affissione all'albo pretorio e comunicato stampa.

2. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

TITOLO IV - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

CAPO I - ISTANZE E PETIZIONI

Art. 10 – Contenuti

1. I residenti nel Comune, singoli o associati, per la migliore tutela di interessi collettivi, possono rivolgere per scritto al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa, nonché petizioni per richiedere interventi o l'emanazione di provvedimenti relativi a comuni necessità.

Art. 11 - Modalità di presentazione

1. L'istanza e la petizione devono essere redatte su fogli formato protocollo in forma chiaramente leggibile.

2. Ogni firmatario dell'istanza o della petizione deve indicare i propri nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ed apporre la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni. La firma deve essere apposta in calce all'istanza o alla petizione, le quali possono essere predisposte anche in più copie.

Art. 12 - Risposta dell'Amministrazione

1. Alle istanze e alle petizioni deve essere data risposta motivata dal Sindaco comunicata al primo firmatario, sentito, ove del caso, l'organo collegiale competente, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune.

Art. 13 – Pubblicità

1. Le istanze e le petizioni, con le relative risposte, vengono tenute in una apposita raccolta dall'ufficio Segreteria del Sindaco e chiunque ne può

prendere visione.

2. Le risposte alle istanze e petizioni vengono trasmesse in copia per notizia ai Capi Gruppo consiliari.

CAPO II - PROPOSTE

Art. 14 - Contenuto e forma

1. I residenti nel Comune aventi la maggiore età possono presentare al Sindaco proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi di interesse generale contenenti lo schema degli atti medesimi, accompagnati da una relazione che ne illustri le finalità.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno trecento dei residenti maggiorenni.

Art. 15 - Modalità di presentazione

1. I fogli per la raccolta delle firme di sottoscrizione della proposta di cui al precedente articolo 14 devono essere in carta libera formato protocollo, ciascuno dei quali deve riportare all'inizio di ogni pagina in sintesi il contenuto della proposta di provvedimento amministrativo.

2. I fogli contenenti il testo integrale della proposta devono essere uniti ai fogli per la raccolta delle firme di sottoscrizione e presentati per la validazione al Segretario Generale del Comune da tre residenti maggiorenni muniti di certificato di residenza.

3. Il Segretario Generale, coadiuvato dal Vicesegretario Generale, provvede ad apporre su ciascun foglio la data, la propria firma e il timbro del Comune e li restituisce entro cinque giorni.

4. Non sono validi i fogli che siano stati validati oltre un anno prima della presentazione della proposta.

Art. 16 – Sottoscrizione

1. Ogni firmatario della proposta deve indicare i propri nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ed apporre la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni.

2. Le firme dei sottoscrittori non residenti o che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età alla data della sottoscrizione sono nulle.

3. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate in conformità a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del successivo articolo 27.

Art. 17 - Esame da parte dell' Amministrazione

1. La proposta, corredata delle firme prescritte, deve essere depositata al protocollo generale del Comune che ne rilascia ricevuta.
2. Il Sindaco, fatti effettuare gli opportuni accertamenti e verifiche dagli Uffici demografici in merito alle sottoscrizioni, trasmette la proposta alla Commissione Consiliare competente per materia la quale, entro il termine di trenta giorni, decide con provvedimento motivato sulla ricevibilità ed ammissibilità finale della proposta stessa.
3. In caso di esame negativo il Presidente della Commissione comunica la decisione al Sindaco che la notifica al primo firmatario della proposta.
4. In caso di esame positivo il Presidente della Commissione dispone per la trasmissione della proposta all' organo competente ad emanare il provvedimento richiesto. Entro sessanta giorni dalla decisione della commissione, l'organo competente adotta o respinge il provvedimento proposto. Ove il provvedimento proposto venga respinto la decisione viene notificata al primo firmatario della proposta e, qualora si tratti di provvedimento non di competenza del Consiglio, alla Commissione Consiliare competente.

TITOLO V - REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I - CONTENUTI, AMBITO E PROMOZIONE

ART. 18 - Contenuti

1. Il referendum consultivo comunale previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n.142 e dallo Statuto, è istituito al fine di consentire al corpo elettorale cittadino di esprimersi sulle questioni fondamentali per la vita e l' amministrazione della collettività.

ART. 19 - Ambito della consultazione

1. Il referendum consultivo è ammesso unicamente per questioni rientranti nelle materie in relazione alle quali il Comune gode di una propria competenza amministrativa.
2. In ogni caso il referendum consultivo non è ammesso per le materie previste dal comma 4 dell' art. 36 dello Statuto.

ART. 20 - Promozione

1. Il referendum consultivo comunale può essere promosso per iniziativa

del Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti o su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Se l'iniziativa è promossa tra il 1° febbraio ed il 31 luglio, il corpo elettorale è quello risultante alla chiusura della revisione dinamica di gennaio; se l'iniziativa è promossa tra il 1° agosto ed il 31 gennaio, il corpo elettorale è quello risultante alla chiusura della revisione dinamica di luglio. Tale numero viene comunicato al Sindaco dal Responsabile dell' Ufficio Elettorale entro dieci giorni dalla chiusura delle predette revisioni.

3. Le modalità delle suddette iniziative referendarie sono indicate al successivo capo III.

CAPO II - ORGANI SPECIALI

ART. 21 - Comitato dei garanti per i Referendum

1. La verifica della ammissibilità del quesito referendario da sottoporre al corpo elettorale è demandata ad un comitato per i referendum così composto:

- a) Segretario Generale del Comune di Sorrento ;
- b) un esperto a livello universitario in materie giuridiche;
- c) un avvocato cassazioni sta esercitante in Sorrento.

2. Le cariche di cui al precedente comma sono gratuite.

ART. 22 - Compiti e nomina del Comitato dei Garanti per i Referendum

Il Comitato ha il compito di :

a) verificare la conformità del quesito referendario proposto dai soggetti aventi diritto d'iniziativa alle norme stabilite dal presente regolamento in fatto di ammissibilità delle materie oggetto del referendum consultivo comunale nonché alle vigenti disposizioni statali e regionali e ai regolamenti comunali;

b) verificare:

- che la formulazione del quesito stesso sia intelligibile e tale da non ingenerare confusione nel corpo elettorale;
- che il quesito sia redatto sotto forma di domanda inequivoca la quale consenta un'agevole risposta mediante un SI od un NO;
- che il quesito inizi con le seguenti parole "VOLETE VOI..."

c) effettuare ogni altro adempimento attribuitole dal presente Regolamento.

3. Le modalità procedurali dell'operare del Comitato nelle ipotesi di cui

alle precedenti lettere a) e b) sono stabilite dal successivo capo III.

4. Il Comitato è nominato dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di detto regolamento e dura in carica cinque anni dalla data di nomina e comunque fino all'esecutività dell'atto di nomina della nuova commissione.

5. Il Comitato costituisce un collegio perfetto ed opera con le conseguenti modalità; i componenti del Comitato, in caso di assoluta impossibilità a prendere parte ai lavori del Comitato stesso, possono essere sostituiti rispettivamente dai membri supplenti preventivamente nominati dal Consiglio Comunale.

6. Nella deliberazione di investitura del Comitato il Consiglio Comunale provvede altresì ad indicare i suddetti membri supplenti.

Il Comitato ha altresì i seguenti compiti:

a) sorvegliare sul regolare svolgimento della consultazione referendaria;

b) fornire opera di consulenza e assistenza tecnica ai componenti dei seggi elettorali, durante lo svolgimento della stessa;

c) effettuare ogni altro adempimento attribuitole dal presente regolamento.

7. Per l'assolvimento dei suoi compiti il Comitato si avvale del personale del Comune e in particolare del Corpo dei Vigili Urbani e degli addetti all'Ufficio Elettorale.

CAPO III - INIZIATIVA REFERENDARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 23 - Modalità e procedure

1. Il Consiglio Comunale può stabilire di sottoporre a referendum consultivo comunale una determinata questione rientrante nell'ambito di ammissibilità di cui al precedente articolo 19.

2. A tal fine occorre che detto organo adotti a maggioranza assoluta dei suoi componenti una deliberazione contenente la manifestazione di volontà del ricorso alla consultazione referendaria e il testo esatto del quesito da sottoporre agli elettori.

3. La proposta di deliberazione di cui sopra deve contenere il preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum corredato dall'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Detta deliberazione, una volta divenuta esecutiva ai sensi della legge, viene trasmessa dal Sindaco al Comitato di cui al precedente articolo 21, che effettua la verifica di ammissibilità.

5. Il Comitato si esprime nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del ricevimento della deliberazione.

6. Nel caso che il Comitato ritenga il quesito ammissibile per materia e formulazione dà comunicazione entro i successivi dieci giorni al Sindaco al fine dell'assunzione del conseguente provvedimento di indizione del referendum, nei tempi e nei modi di cui all'articolo 30.

7. In caso contrario il Comitato emette provvedimento motivato di non ammissibilità del quesito proposto dal Consiglio Comunale e ne dà entro il medesimo termine di dieci giorni comunicazione al Sindaco, il quale provvede ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale per la presa d'atto.

CAPO IV - INIZIATIVA REFERENDARIA DEGLI ELETTORI

ART. 24 - Presentazione del quesito

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum consultivo debbono, in numero non inferiore a cinque e muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Sorrento, presentarsi al Segretario Generale e depositare apposita istanza scritta in tal senso, contenente i termini del quesito che si intende sottoporre a consultazione referendaria, formulato nei termini rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 22 e riferito alle materie ammesse a referendum, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 del presente regolamento.

2. Il Segretario Generale fa constare di quanto sopra con apposito verbale, del quale viene rilasciata copia al primo firmatario dell'istanza e contestualmente comunicato al Sindaco.

3. Copia del suddetto verbale viene altresì affissa a cura del Segretario Generale all'Albo Pretorio del Comune di Sorrento per la durata di quindici giorni.

4. Ai fini dei successivi adempimenti previsti dal presente regolamento, l'insieme degli elettori presentatori dell'istanza prevista dal primo comma del presente articolo viene considerato quale "Comitato promotore" del referendum e tutte le comunicazioni relative al referendum stesso verranno effettuate al primo firmatario che assume la veste di rappresentante del Comitato.

ART. 25 - Esame di ammissibilità del quesito

1. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, provvede entro cinque giorni a trasmetterla al Comitato dei Garanti di cui all'articolo 21 per l'effettuazione della verifica di cui all'articolo 22.

2. Il Comitato si esprime nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della suddetta istanza da parte del Sindaco.
3. Il Comitato, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato promotore a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Nel caso che il Comitato ritenga il quesito ammissibile, ne dà, entro dieci giorni, comunicazione al Sindaco e al primo firmatario dell'istanza, ai fini dell'inizio della raccolta delle firme di cui all'articolo seguente.
5. In caso contrario, emette provvedimento motivato di non ammissibilità del quesito proposto e ne dà, entro lo stesso termine di dieci giorni, comunicazione al Sindaco e al primo firmatario della relativa istanza.
6. Le decisioni del Comitato sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo alcun organo comunale.

ART. 26 - Raccolta delle firme

1. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità, il Comitato promotore provvede alla predisposizione dei fogli per la raccolta delle firme. Detti fogli sono in carta libera formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Sorrento Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.
2. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Segretario Generale del Comune. Quest'ultimo, coadiuvato dal Vicesegretario Generale, provvede ad apporre su ciascun foglio la data, la propria firma ed il timbro del Comune e li restituisce entro cinque giorni al Comitato promotore.
3. La raccolta delle firme deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla notifica dell'ammissibilità del quesito referendario proposto.

ART. 27 - Autenticazione delle firme

1. I fogli di cui all'articolo precedente devono contenere nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita ed indirizzo dell'elettore, che appone la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni.
2. La firma deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, da un giudice di pace, da un segretario giudiziario, dal Segretario Generale, dal Vicesegretario Generale o da impiegati del Comune di Sorrento incaricati dal Sindaco. Per l'autenticazione da parte del Segretario Generale, del Vicesegretario Generale e degli impiegati del Comune non sono dovuti

onorari né diritti.

3. L'autenticazione deve recare l' indicazione della data in cui avviene e può essere unica per più firme contenute nello stesso foglio; in questo caso, oltre alla data, deve essere indicato il numero di firme contenute nel foglio.
4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell' elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
5. Il Segretario Generale rende noti gli orari in cui è possibile procedere alla sottoscrizione della richiesta referendaria. Il Sindaco può altresì autorizzare gli impiegati incaricati a procedere alla autentica delle firme al di fuori dell'orario d'ufficio e della residenza municipale in altri idonei locali pubblici.
6. Prima della presentazione della proposta di referendum di cui all' articolo seguente, promotori fanno pervenire all'Ufficio Elettorale del Comune i fogli raccolti; l'Ufficio, entro il termine massimo di cinque giorni, certifica a fianco delle generalità e della firma di ogni sottoscrittore il numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Sorrento.
7. Le firme di sottoscrittori non elettori nel Comune di Sorrento sono considerate nulle.

ART. 28 - Presentazione della proposta di referendum

1. La richiesta di referendum, corredata di un numero di firme di elettori non inferiore quello stabilito dall'articolo 20, deve essere depositata dai promotori presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune entro il termine massimo di 180 giorni dalla notifica dell' ammissibilità del quesito.
2. Il Segretario Generale, mediante verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito dei fogli contenenti le firme a corredo della stessa.
3. Effettuato tale adempimento, il Segretario Generale entro dieci giorni convoca il Comitato di cui all'articolo 21, che provvede ad accertare il numero esatto di elettori che hanno sottoscritto la proposta referendaria, a verificare il rispetto del termine di cui agli articoli 27, ultimo comma, e 28, primo comma, e a redigere apposita certificazione in tal senso che trasmette al Sindaco.
4. Il Sindaco, qualora il numero degli elettori come sopra accertato sia inferiore a quello minimo stabilito dall'articolo 20 e/o non sia stato rispettato il termine di cui sopra, provvede ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale ai fini dell'adozione della deliberazione di declaratoria d'inammissibilità del referendum per mancanza del requisito del numero minimo di elettori sottoscrittori e/o per inosservanza dei termini stabiliti dal presente

regolamento. La suddetta deliberazione, una volta divenuta esecutiva, viene notificata a cura del Sindaco al primo firmatario dell'istanza di cui all'articolo 24.

5. Qualora il predetto numero sia invece stato accertato in misura non inferiore a quello minimo richiesto ed il termine risulti rispettato, il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa, iscrive il relativo argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale presentando la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum, per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo e per gli ulteriori conseguenti adempimenti.

CAPO V - INDIZIONE DEL REFERENDUM

ART. 29 - Adempimenti del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale adotta la deliberazione di cui al precedente articolo 28 e conferisce l'incarico al Sindaco di indire il/i referendum.

ART. 30 - Adempimenti del Sindaco

1. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 29, convoca i comizi per il/i referendum mediante decreto indicante il/i quesiti secondo il testo deliberato dal Consiglio Comunale, la data di svolgimento ricompresa nel primo periodo possibile tra quelli indicati al successivo articolo 31, le modalità di effettuazione, le avvertenze agli elettori circa l'esercizio del diritto di voto.

2. Detto decreto viene notificato al Prefetto ed al dirigente del Commissariato di P.S. di Sorrento e agli eventuali promotori dell'iniziativa referendaria diversi dal Consiglio Comunale, nella persona del primo firmatario dell'istanza di cui all'articolo 24.

3. Dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali viene altresì data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.

ART. 31 - Data di effettuazione delle consultazioni

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno ovvero tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto, salvo quanto disposto dal successivo articolo 45.

ART. 32 - Effetti dell'indizione del referendum

1. L'indizione del referendum ha efficacia sospensiva di provvedimenti in relazione ai quali si effettua la consultazione, qualora gli atti non siano ancora stati eseguiti.

CAPO VI - PROPAGANDA REFERENDARIA

ART. 33 - Propaganda da parte dei partiti politici e del comitato promotore del referendum

1. I partiti o gruppi politici nonché il Comitato promotore del o dei referendum, hanno diritto di svolgere un'apposita propaganda sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni. A tali fini, se il/i referendum viene/vengono presentatori da più Comitati, questi vengono considerati come Gruppo unico.

2. Lo stesso diritto spetta alle associazioni indicate come "fiancheggiatori" delle disposizioni sopracitate.

3. A tale scopo le organizzazioni di cui ai commi precedenti devono presentare apposita istanza al Sindaco nel termine di decadenza di 15 giorni dall'emanazione del decreto di convocazione dei comizi referendari.

4. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente alla data della consultazione referendaria, la propaganda sui temi oggetto della consultazione stessa può essere svolta unicamente con i mezzi e le modalità indicate nella normativa statale richiamata al primo comma del presente articolo; detta propaganda deve cessare alle ore 24 del venerdì antecedente il giorno della consultazione.

5. Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascuna organizzazione politica o fiancheggiatrice, nonché a ciascun rispettivo Comitato promotore spetta un unico spazio agli effetti dell'affissione di manifesti di propaganda, da richiedersi con unica domanda.

CAPO VII - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 34 - Diritto al voto

1. Hanno diritto di partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sorrento alla data dell'ultima revisione dinamica utile effettuata prima dell'indizione del/i referendum e che, comunque, compiano il 18(o) anno di età nel giorno fissato per la votazione. La Commissione Elettorale Comunale provvederà,

entro il 15° giorno antecedente la data della votazione, a depernare dalle liste elettorali da destinarsi agli uffici elettorali di sezione gli iscritti nelle liste che compiranno il diciottesimo anno di età dopo tale data.

2. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quinto giorno antecedente alla data della votazione.

3. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati dagli elettori stessi presso l'Ufficio Elettorale del Comune, a decorrere dal quarto giorno antecedente alla data della votazione.

4. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune, con le modalità previste agli artt. 42,43,44 e 45 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, purché siano elettori del Comune, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 della Legge 23 aprile 1976, n. 136.

ART. 35 - Disciplina della votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Per la consultazione referendaria rimangono, di norma, invariati la ripartizione del territorio comunale per sezioni elettorali ed i luoghi di riunione fissati con la revisione semestrale precedente il semestre in cui verrà svolta la consultazione.

2. Il Comune provvede mediante Ufficio Economato a rendere per tempo i suddetti luoghi idonei alle operazioni di voto, dotandosi altresì di tutte le attrezzature a ciò necessarie.

ART. 36 - Composizione e compiti degli uffici di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente e da due scrutatori, i quali ultimi vengono designati dal presidente, uno quale vicepresidente e l'altro quale segretario con funzioni di redigere il verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione, secondo un fac-simile che sarà redatto e distribuito a cura del Comune e che terrà conto dei modelli di verbale approntati in occasione dello svolgimento dei referendum nazionali nonché delle disposizioni del presente regolamento. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali, case di cura e/o luoghi di detenzione, il numero degli scrutatori è aumentato a tre.

2. A cura del Comune saranno altresì redatte e distribuite a ciascun ufficio di sezione le istruzioni per lo svolgimento dei rispettivi adempimenti.

3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato un unico

verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

4. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è sempre necessaria la presenza di almeno due componenti; il presidente dirige e coordina tutta l'attività dell'ufficio ed in caso di assenza è sostituito dal vicepresidente.

5. Gli scrutatori ed il presidente di ogni ufficio di sezione per il referendum sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale che procede in pubblica adunanza al sorteggio dei nominativi compresi nei rispettivi albo ed elenco previsti dalla legge.

ART. 37 - Schede elettorali

1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune.

2. Esse riportano il quesito contenuto nel decreto sindacale di convocazione della consultazione, riprodotto testualmente e a caratteri chiaramente leggibili.

3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata per ciascun referendum una scheda di colore diverso.

ART. 38 - Organizzazione e operazioni di voto

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361.

2. Gli incaricati del Comune provvedono a depositare nel seggio i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto il materiale necessario per la votazione scrutinio.

3. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Tra le ore 6 e le ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al presidente le schede di votazione. Dell'avvenuta consegna sarà redatto apposito verbale.

4. Il presidente provvede immediatamente a controllare la regolarità e completezza del materiale ricevuto.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8,30.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), e comunque, nel rettangolo che la contiene.

7. Il presidente e gli scrutatori possono votare previa esibizione del

certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti in altra sezione del Comune. Con le stesse modalità possono altresì votare presso la sezione i Vigili Urbani iscritti nelle liste elettorali del Comune addetti alle finizioni di cui al successivo articolo 32. Tali elettori vengono aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

8. Le votazioni si concludono alle ore 21. Sono ammessi a votare gli elettori che a quel momento fossero ancora nella sezione in cui risultino iscritti.

9. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capo Gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal Comitato promotore con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Generale o da altro impiegato comunale a ciò delegato. Tali atti di designazione dovranno essere consegnati al presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione prima dell'inizio delle operazioni di votazione, anche da persona diversa dal rappresentante, purché munita di apposita delega autenticata con le modalità previste dal presente comma.

ART. 39 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino alla conclusione. A tale scopo, dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 39, il presidente, sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- dichiara chiusa la votazione;

- accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione Elettorale Comunale. La lista deve essere firmata in ciascun foglio dal presidente e dagli scrutatori e deve essere immediatamente chiusa in un plico sigillato con le firme degli stessi;

- estrae e conta le schede autenticate avanzate dalla votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano riconsegnata una senza la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco e tagliandi dei certificati elettorali vengono chiusi in un plico sigillato con le firme del presidente e degli scrutatori.

2. Il plico contenente le liste della votazione ed il plico contenente le schede avanzate dalla votazione e i tagliandi dei certificati elettorali

vengono affidati a un Vigile Urbano o ad altro impiegato del Comune, appositamente incaricato dal Sindaco per il successivo inoltro alla Segreteria del Comune. Queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e prima dell'inizio delle operazioni di scrutini menzione nel verbale.

3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, gli uffici di sezione osservano per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a consultazione, quale risulta dal decreto sindacale di convocazione della consultazione referendaria

5. Concluse le operazioni, il presidente chiude in appositi plichi sigillati le schede scrutinate e il verbale delle operazioni elettorali per recapitarli alla Segreteria del Comune; il restante materiale viene ritirato dagli incaricati del Comune.

ART. 40 - Vigilanza sulle operazioni di voto e di scrutinio

1. Le funzioni di vigilanza e sorveglianza circa il regolare andamento delle operazioni di voto e di scrutinio sono svolte dal Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Sorrento.

2. A tal fine vengono impartite le opportune istruzioni dal Comitato di cui all'articolo 21, tramite il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani.

CAPO VIII - RISULTATI DEL REFERENDUM

ART. 41 - Validità della consultazione

1. Ai fini della validità della consultazione è necessario che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto, mentre la volontà del corpo elettorale è rappresentata dalla risposta al quesito che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 42 - Proclamazione provvisoria dei risultati

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'Ufficio Elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far

constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;

b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) alla determinazione e proclamazione provvisoria dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Generale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato promotore e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario Generale trasmette uno degli originali del verbale al Comitato per i referendum il quale, in pubblica adunanza da tenersi entro cinque giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum.

6. Il Comitato, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale, per la proclamazione definitiva dei risultati.

ART. 43 - Proclamazione definitiva dei risultati

1. Il Sindaco provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e del Comitato per i referendum, alla proclamazione definitiva dei risultati della consultazione referendaria mediante decreto da pubblicarsi all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.

2. Il Segretario Generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e del Comitato dei Garanti per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e del Comitato dei Garanti e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

3. Ai componenti dell'ufficio centrale per il referendum viene corrisposto

per le finizioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

4. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum vengono depositati presso la Segreteria Generale per la libera visione da parte di chiunque ne abbia interesse.

ART. 44 - Efficacia della manifestazione di volontà del corpo elettorale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini, per la presa d'atto e l'adozione delle conseguenti determinazioni. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati con motivato provvedimento.

2. Entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati l'organo collegiale competente delibera, ove necessario, sulla materia oggetto della consultazione.

CAPO IX - DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

ART.45 - Sospensione dell'iniziativa e della consultazione referendaria

1. Al fine di evitare che l'iniziativa e lo svolgimento della consultazione referendaria comunale possano interferire sul regolare andamento delle consultazioni elettorali indette ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nonché al fine di disciplinare il corretto utilizzo dell'istituto referendario stesso, all'iniziativa e all'effettuazione della consultazione referendaria si applicano le disposizioni che seguono.

2. Nell'anno in cui si deve procedere al rinnovo del Consiglio Comunale non può essere avviata alcuna iniziativa referendaria.

3. L'iniziativa referendaria non è rinnovabile sulla stessa materia, prima che siano passati almeno cinque anni dalla data dell'effettuazione della precedente consultazione referendaria.

4. La consultazione referendaria non può essere effettuata nei seguenti periodi:

a) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, nel

periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;

b) nei quarantacinque giorni antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche e amministrative, nonché di referendum nazionali e regionali. Nel caso di cui al punto b) il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può stabilire che lo svolgimento della consultazione referendaria abbia luogo anche in Periodo diverso da quello fissato dall'articolo 23.

ART.46-Disciplinazione giuridica ed economica degli uffici ricoperti e delle prestazioni del personale

1. Ai componenti degli uffici di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

2. I componenti degli uffici di sezione non possono usufruire dei benefici in materia di ferie e congedi straordinari concessi dalla legislazione statale in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali dalla medesima previste.

3. Le prestazioni svolte dal personale comunale in eccedenza al normale orario d'ufficio, in dipendenza degli adempimenti connessi allo svolgimento della consultazione referendaria comunale saranno considerate come lavoro straordinario.

ART. 47- Leggi applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla Legge 25.5.1970, n. 352 e successive modificazioni e integrazioni, dal T.U. 30.3.1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni e dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni di legge negli stessi espressamente richiamate nonché le sanzioni previste dalla legge 241 / 90 ove compatibile.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art 48 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione all'Albo

Pretorio per quindici giorni consecutivi effettuata dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.